

+390412791374



Ministero della Salute

Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria della Sicurezza
Alimentare e degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute
- Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Uff. VI ex DGSA-

N

Proprio al Foglio del

N

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE U.P. VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	17 DIC. 2012
Prot. N.	571899
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E-740.05.3	

Allegati: 1

Oggetto: Ambiti interpretativi della Direttiva 2008/120/CE
che stabilisce le norme minime per la protezione
dei suini, recepita con il D. Lgs 122/2011

U.L. 30.11.2012 ALTO VICENTINO "0014 VI"	
17 DIC. 2012	
N.....	45424
Tit.....	F. O. B.

Ministero della Salute

DGSAF

0022766-P-12/12/2012



ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E DELLA PROV.
AUT. DI TRENTO - Serv. Veterinari -
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROV. AUT. DI BOLZANO
- Servizio veterinario -
BOLZANO

p.c:
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI
LOMBARDIA ED E. ROMAGNA
- Centro di Referenza Nazionale per il
Benessere Animale -
via: Bianchi 7/9
fax: 030/2425251
25124 BRESCIA

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

Il 1° gennaio 2013 scadrà il termine stabilito nel comma 9 dell'articolo 1 del D.lgs n. 122/2011 recante "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" entro il quale gli impianti di allevamento di scrofe e scrofette dovranno essere conformi alle nuove regole per quanto attiene l'ampiezza delle superfici libere a disposizione delle scrofette fecondate e delle scrofe in gestazione nonché per le pavimentazioni di tutte le categorie produttive in cui sono suddivisi i suini da allevamento.

Come rappresentato con nota prot. 7681-P del 20.04.2012, la Commissione Europea ha manifestato l'intenzione di voler procedere analogamente con quanto già fatto per quella sul benessere delle galline ovaiole, attivando, immediatamente dopo la scadenza del termine stabilito dalla direttiva stessa, una "procedura di infrazione" per gli Stati membri inadempienti.

Nel corso dell'anno corrente, nei diversi Comitati Veterinari Permanenti della Catena Alimentare e della Salute Animale nei quali è stato trattato il tema del progressivo adeguamento alla direttiva negli Stati membri UE, sono emerse numerose incongruità e problemi interpretativi circa i punti più importanti, ossia le pavimentazioni ed alcuni aspetti dell'allevamento in gruppo delle scrofe.

In particolare, si rende noto che nelle sedute del Comitato Veterinario Permanente del 10 e 11 settembre 2012, il Servizio Giuridico della Commissione ha comunicato che la procedura di infrazione destinata ad essere avviata a partire dal 1° gennaio 2013 riguarderà, almeno in una prima fase, soltanto il "group housing", cioè l'allevamento in gruppo delle scrofe, e non i requisiti delle pavimentazioni.

Tanto si rappresenta al fine di porre in evidenza la necessità di intervenire presso gli operatori affinché accelerino il processo di ristrutturazione o di adeguamento degli impianti esistenti con

+390412791374

priorità per l'allevamento in gruppo di scrofe e scrofette, nonché per le valutazioni da assumere relativamente agli aspetti sanzionatori in sede di verifica ispettiva.

Nell'allegato I sono riportate le soluzioni adottate in via interpretativa ad alcuni dei problemi relativi all'allevamento in gruppo delle scrofe, così come elaborate dal gruppo di lavoro ad hoc costituito e composto da rappresentanti delle Regioni, delle Associazioni di categoria e del Centro nazionale di Referenza per il benessere animale presso l'IZS di Brescia in relazione alle risposte fornite dalla Commissione nonché ai lavori scientifici del nostro Centro di Referenza.


I contenuti dell'allegato I e quelli dell'allegato II relativi alle scrofe (ed evidenziati in grassetto) dovranno essere tenuti in considerazione da subito ai fini della scadenza del 1° gennaio 2013 e i veterinari delle aziende unità sanitarie locali dovranno attivarsi con i controlli e, in caso di mancato rispetto, adottare le procedure sanzionatorie di cui all'art. 7 del D.Lgs 122/2011.

Nella restante parte dell'allegato II il gruppo di lavoro ha invece preso in considerazione e fornito alcune soluzioni interpretative a problematiche inerenti le pavimentazioni delle altre categorie di suini previste dalla direttiva, sempre basandosi sui quesiti e le risposte sollevati in ambito comunitario e sulla documentazione scientifica del Centro di Referenza. In questo secondo caso si tratta di un numero maggiore di questioni affrontate in via interpretativa, per le quali si provvederà a fornire ulteriori informazioni e linee guida non appena la Commissione UE le avrà stabilite concordandole con gli Stati membri.


Le sopraddette indicazioni, quindi, costituiscono una modalità di lettura della normativa alla luce della realtà dell'allevamento italiano in grado di consentire, laddove è possibile, con minime modifiche il recupero di allevamenti esistenti in Italia la cui configurazione è comunque individuabile nel dettato normativo. Ciò al fine di addivenire ad una razionale applicazione della direttiva sul benessere dei suini nel nostro Paese.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)



Referente:
Dr. Benjami Fabrizio
Tel. 0559941136
e.mail f.fabiani@santita.it



+390412791374

Allegato I -allevamento in gruppo delle scrofe-

Riferimento alla norma: D.Lgs 122/2011	Criteri applicativi
<p>Art. 3 I(b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m²: se i suini in questione sono allevati in gruppi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. 2) 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere diminuite del 10%. 	<p>Per il calcolo delle superfici a disposizione di scrofe e scrofette si potrà tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dello spazio occupato da mangiatoie con una profondità inferiore a 25 cm e larghezza non superiore a 30 cm, purché non impediscano alle scrofe di occupare il relativo spazio, - dello spazio sottostante le mangiatoie sollevate da terra in maniera tale da permettere alle scrofe di usufruire di tale spazio. - dei parchetti esterni purché provvisti di tettoia per la protezione dalle intemperie. <p>Possono essere presenti sistemi di bloccaggio sia per singoli animali che in gruppo ma solo fintanto che vengano utilizzati temporaneamente per operazioni di pulizia o per medicazioni.</p>
<p>4. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.</p>	<p>La Commissione, in risposta ad uno specifico quesito, considera che la lunghezza totale dei box individuali liberi di accesso può essere inclusa nel calcolo della lunghezza del lato del box dove le scrofe sono tenute in gruppo sempre che siano pienamente rispettati i requisiti previsti negli articoli 3(1)b), 3(c)1) e 3(3). Occorrerà comunque che alle scrofe sia garantito lo spazio per potersi muovere fino a rigirarsi agevolmente.</p>

Allegato II

Categoria interessata	Riferimento alla norma: D.Lgs 122/2011	Criteri applicativi
<u>Pavimenti per allevamenti da riproduzione</u>	<p>Art 3, c. 1,:</p> <p>1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;</p> <p>Art. 3 c. 1</p> <p>2). qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:</p> <p>2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:</p> <p>2.1.1) 11 mm per i lattonzoli</p> <p>2.1.2) 14 mm per i suinetti,</p> <p>2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso,</p> <p>2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe</p> <p>2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:</p> <p>2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti</p> <p>2.2.1) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.</p>	<p>La definizione di cui all'art. 3(1), come da espresso parere della Commissione UE non esclude anche per le scrofe l'utilizzo di pavimenti in materiale solido in cui le aperture di drenaggio all'interno di tale materiale possono essere parte di una serie ininterrotta o "disegni" della pavimentazione. Tenuto conto inoltre che la Commissione ha ufficialmente informato gli SS.MM che può essere accettato il livello di tolleranza previsto nell'European Standard EN 12737:2004+A1 per quanto riguarda la realizzazione dei pavimenti in calcestruzzo, corrispondente a +/- 3mm per aperture e travetti nel caso di pavimenti destinati alle scrofe, le seguenti tipologie di pavimentazioni in allevamenti di suini da riproduzione possono essere ritenute conformi alla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento su pavimento pieno con lettiera, si tratta di un pavimento totalmente pieno con solo una zona limitata di scarico liquidi. - Allevamento per scrofe e scrofette su pavimento parzialmente fessurato con area fessurata delimitata (zona di defecazione) avente fessure fino a 25 mm e travetti minimo 80 mm e verificando che le aperture non eccedano il 15% del totale della superficie del box - Allevamento con pavimento solido e continuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, in cui le aperture di drenaggio all'interno del pavimento possono essere parte di una serie ininterrotta o "disegni" della pavimentazione tali da non superare il 15% della superficie della pavimentazione stessa. Fermo restando che le caratteristiche del fessurato devono rispettare i criteri sul benessere del piede dei suini di cui all'allegato I parte 1 punto 5). - Allevamento con pavimento solido e

+390412791374

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

DA:**UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA****SERVIZI:** Igiene Nutrizione Acqua e Specie Animali Sanità Animale e Igiene Alimentare

Dorsoduro, 3493 - 30123 VENEZIA

Telefono: 041/2791304-1340-1457 Fax 041/2791330-1374

e-mail istituzionale: saia@regione.veneto.it**Fax**

Data: 17/12/2012

Numero di pagine, inclusa la presente: 7

PROT. N. 1

del

A: AI SIGG. RESPONSABILI DELLE AZ. ULSS DEL VENETO

alla c.a. AI SIGG. RESPONSABILI PER IL BENESSERE ANIMALE

Telefono: DELLE AZ. ULSS DEL VENETO

Fax:

OGGETTO: INVIO NOTA PROT. DGSA 22766-P-12/12/2012**COMUNICAZIONI:** SI INVIA PER QUANTO DI COMPETENZA
LA NOTA DEL MINISTERO PROT. N. 22766-P-12/12/2012
DI OGGETTO:

"AMBITI INTERPRETATIVI DELLA DIRETTIVA

2008/120/CE CHE STABILISCE LE NORME

MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI

RECEPITA CON IL D. LGS 122/2011.

In caso di cattiva o parziale ricezione telefonare al numero

041/279

 Segue originale Sostituisce originale

L. 30 dicembre 1991, n° 412, art. 2, comma 2.

Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax, sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

+390412791374

		<p>continuo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c, punto 1, nel quale una parte è costituita da pavimento pieno e una parte è fessurata tale da non superare il 15% dell'intera superficie dedicata alle aperture di drenaggio.</p> <p>Anche in questo caso le caratteristiche della parte fessurata devono rispettare i criteri sul benessere del piede dei suini di cui all'allegato I parte I punto 5).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allevamento con pavimenti con fessure di scarico diffuse di cui all'art 3 comma 1 lettera b), aventi fessure fino a 20 mm e travetti superiori agli 80 mm più la tolleranza prevista dallo standard EN 12737:2004.
<p><u>Pavimenti per allevamenti di suinetti (da 21 giorni alle 10 settimane di età)</u></p>	<p>Art. 3 c. 1</p> <p>2) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:</p> <p>2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:</p> <p>2.1.1) 11 mm per i lattonzoli</p> <p>2.1.2) 14 mm per i suinetti,</p> <p>2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso,</p> <p>2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe</p> <p>2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:</p> <p>2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti</p> <p>2.2.1) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.</p>	<p>Le seguenti tipologie di pavimenti per suinetti da ingrasso possono essere ritenute conformi alla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allevamento di suinetti su pavimentazione fessurata in plastica, o metallica ricoperta di plastica, non soggetta a specifiche indicazioni normative, - allevamento di suinetti su pavimentazione fessurata metallica, non soggetta a specifiche indicazioni normative, - allevamento a terra di suinetti su lettiera, conforme alla normativa. - allevamento di suinetti a terra in box con una parte piena e una parte fessurata, tale tipologia di allevamento è da ritenersi migliorativa rispetto all'allevamento completamente fessurato. In questo caso non essendovi indicazioni normative riferite al pavimento misto pieno/fessurato può essere tollerato un pavimento parzialmente fessurato con fessure fino a 20 mm e travetti superiori agli 80 mm. per il 40% di parte piena rispetto alla superficie disponibile - allevamento di suinetti su pavimentazione fessurata in calcestruzzo: per questa situazione devono essere rispettate fedelmente le misure riportate nella norma inclusa la tolleranza prevista dalla EN 12737:2004.
<p><u>Pavimenti per allevamenti di suini all'ingrasso (dopo</u></p>	<p>Art. 3 c. 1</p> <p>2) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allevamento a terra su lettiera: non si riscontrano problematiche, - Allevamento a terra in zone con una parte piena e una parte fessurata. Tale tipologia di

+390412791374

<u>le 10 settimane di età fino alla macellazione)</u>	<p>2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:</p> <p>2.1.1) 11 mm per i lattonzoli</p> <p>2.1.2) 14 mm per i suinetti,</p> <p>2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso,</p> <p>2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe</p> <p>2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:</p> <p>2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti</p> <p>2.2.1) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.</p>	<p>allevamento è da ritenersi migliorativa rispetto all'allevamento completamente fessurato. Per questi pavimenti nei quali la parte piena è nettamente separata da quella fessurata non vi sono indicazioni normative sulla tipologia del fessurato, pertanto possono ritenersi conformi le configurazioni con pavimento parzialmente fessurato avente porzione piena del 40% almeno, fessure fino a 20 mm e travetti minimo 80 mm.</p> <p>- Allevamento con pavimentazione su fessurato in calcestruzzo: in ragione del peso elevato raggiunto dai suini all'ingrasso nelle produzioni tipiche italiane debbono ritenersi conformi configurazioni di pavimentazione per suini all'ingrasso su pavimento totalmente fessurato con fessure fino a 20 mm e travetti minimo 80 mm più la tolleranza prevista dallo standard EN 12737:2004</p>
<u>Materiali manipolabili e arricchimenti</u>	<p>Art. 3, c. 5</p> <p>Fatto salvo quanto previsto nell'allegato le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato.</p>	<p>In particolare per i pavimenti fessurati il legno, sotto forma di tronchetti o pezzi di volume superiore all'ampiezza degli spazi tra i travetti, si dimostra idoneo e applicabile. Per tutte le altre pavimentazioni i materiali, indicati dalla norma, (tipo e quantità) vanno scelti e calcolati in base alla tipologia di allevamento, al numero dei soggetti osservandone l'utilizzo.</p>
<u>Acqua di abbeverata</u>	<p>Allegato I Parte I punto 7): a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.</p>	<p>Deve comunque essere garantito il requisito della disponibilità permanente di acqua fresca a sufficienza.</p>